

<p>Ufficio: Segretario/Direttore Generale</p> <p>TEL. (0922) 593241 - FAX (0922) 596497 e-mail: segretariogenerale@provincia.agrigento.it</p>	 <p>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO</p>	<p>N° Protocollo:....</p> <p>.....</p>
---	--	--

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI EMERGENZA COVID-19

DIRETTIVA N. 3...DEL 09.03-2020

Solo via email

A TUTTI I SIGG DIRIGENTI

A TUTTI I SIGG TITOLARI DI PO

e, p.c. AL SIG COMMISSARIO STRAORDINARIO


AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

LORO SEDI

VISTO l'accordo nazionale quadro sul telelavoro del 23/03/2000;

VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dal comma 5 dell'art 18 del D. L. n. 9 del 2 marzo 2020, il quale ha disposto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*", che ha introdotto, tra l'altro, misure volte a favorire una nuova concezione dei tempi e dei luoghi del lavoro subordinato, definendo il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo



svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

VISTO in particolare l'art 18, comma 3, della suddetta predetta legge n. 81 del 2017, il quale prevede che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017, recante "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e *Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*", la quale, tra l'altro ha dettato le linee guida contenenti le indicazioni metodologiche per l'attivazione del lavoro agile (cd Smart Working), gli aspetti organizzativi, la gestione del rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, le infrastrutture abilitanti per il lavoro agile, la misurazione e valutazione delle performances, la salute e la sicurezza sul lavoro;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale e' stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 col quale sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e Veneto;

VISTO in particolare l'art 3 del suddetto DPCM 23 febbraio 2020 per il quale La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

VISTA la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 1 del 25 febbraio 2020 con oggetto "*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020*" con la quale si dispone, tra l'altro, che le

amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia e sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale all'articolo 4, comma 1, dispone, tra l'altro, che può essere applicata sull'intero territorio nazionale la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli artt da 18 a 24 della legge 22 maggio 2017 n. 81, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

VISTO il succitato comma 5 dell'art 18 del D. L. n. 9 del 2 marzo 2020 che, nel modificare l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha di fatto superato la fase sperimentale dell'attivazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA la Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 1 del 4 marzo 2020 con la quale tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l'importanza:

- del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- dell'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
- del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e *call conference*);
- del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione.



garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;

• dell'attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance;

VISTA la determinazione Commissariale n. 48 del 06/03/2020 con la quale è stata disposta, tra l'altro, l'immediata applicazione di forme di lavoro flessibile e/o di lavoro agile (smart working) e/o a distanza, in coerenza con quanto prescritto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017, quantomeno per il periodo di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, anche attraverso l'adozione di misure straordinarie per contenere la diffusione del "coronavirus COVID-19", superando i concetti di lavoro agile, smart working e telelavoro;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la nota, via posta elettronica, del Titolare della PO "Risorse Umane" del 9 marzo 2020 relativa agli obblighi di comunicazione e comportamento, gravanti sul personale dell'Ente, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 e all'Ordinanza contingibile e urgente n. 03 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

SI DISPONE

- 1) Al fine di contenere la diffusione del "coronavirus COVID-19", sono immediatamente applicabili in questa Amministrazione misure straordinarie di lavoro flessibile e/o di lavoro agile (smart working) e/o a distanza al personale richiedente.
- 2) Le misure da adottare potranno riguardare l'estensione e la piena flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, lo smart working o lavoro agile e il lavoro a distanza.
- 3) Tra il personale destinatario delle misure, ai sensi della direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 1 del 25 febbraio 2020, dovranno essere favoriti i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e della protezione dei dati personali di cui al REG UE 2016/679.
- 4) Le istanze dei lavoratori dovranno essere indirizzate, anche via email, al Dirigente competente e alla PO Risorse umane. Il primo, unitamente al Responsabile del Servizio

Prevenzione e Protezione, ne valuterà la fattibilità, determinando le concrete modalità attuative, sia tecniche che organizzative. Il Dirigente competente, quindi, provvederà ad assegnare l'eventuale carico di lavoro e stabilirà le modalità di verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, nel rispetto e in coerenza con quanto prescritto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017.

5) sarà cura dei Dirigenti valutare e mettere in opera soluzioni organizzative diversificate, al fine di garantire le distanze di sicurezza sanitaria tra i dipendenti assegnati ai rispettivi uffici.

6) La Po "Innovazione Tecnologica" provvederà ad individuare prontamente le opportune e urgenti soluzioni tecnologiche per l'effettiva applicazione delle misure di cui alla presente direttiva.

7) La Po "Risorse Umane" provvederà a informare il personale dirigente e dipendente sulle principali disposizioni relative all'emergenza COVID-19 emanate dalle competenti autorità nazionali, regionali e sanitarie mettendole a disposizione dello stesso, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul portale del dipendente.

8) Le ferie residue 2019 dovranno essere fruite, salvo eccezionali esigenze di servizio da motivare dettagliatamente da parte del dirigente, il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2020. Si raccomanda, inoltre, ove possibile, la fruizione di altri periodi di congedo ordinario o di ferie.

9) Incaricare i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro di accelerare le procedure al fine di assicurare la fornitura delle soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani da mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori.

10) Incaricare il Dirigente del settore Provveditorato di effettuare un intervento di pulizia straordinaria dei locali dell'Ente onde consentire, successivamente, al RPP un intervento di sanificazione degli ambienti di lavoro.

11) I dirigenti dovranno informare il rispettivo personale assegnato su quanto prescritto con la presente direttiva e dovranno, altresì, sensibilizzarlo a tenersi costantemente informato sulle misure precauzionali, di prevenzione e igieniche, dettate dalle competenti autorità, necessarie a contenere la diffusione del virus COVID-19.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
(DOTT.SSA CATERINA MARIA MORICCA)

